



STATUTO DI AUTONOMIA

dell' Istituto Superiore di Studi Musicali

"Giovanni Lettimi"

- Rimini -

approvato dal Consiglio Comunale di Rimini
con Deliberazione N. 49 del 22/04/2008

approvato dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR)
con il Decreto n. 73 del 20 ottobre 2008,
ai sensi dell'art. 14 c.3 del D.P.R. 132/2003

INDICE

TITOLO I	4
PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 - <i>Natura e ruolo dell'Istituzione</i>	4
Art. 2 - <i>Finalità e definizioni</i>	4
Art. 3 - <i>Criteri guida</i>	4
Art. 4 - <i>Diritto allo studio</i>	4
Art. 5 - <i>Libertà di insegnamento</i>	5
Art. 6 - <i>Libertà di ricerca</i>	5
Art. 7 - <i>Principi dell'attività amministrativa</i>	5
Art. 8 - <i>Rapporti sindacali</i>	5
Art. 9 - <i>Pari opportunità</i>	5
Art. 10 - <i>Collaborazioni</i>	5
TITOLO II	5
FONTI NORMATIVE	5
Art. 11 - <i>Statuto</i>	5
Art. 12 - <i>Autonomia regolamentare</i>	6
Art. 13 - <i>Regolamento generale dell'Istituto</i>	6
Art. 14 - <i>Regolamento didattico</i>	6
Art. 15 - <i>Regolamento dell'Istituto per l'amministrazione, la finanza e la contabilità</i>	6
Art. 16 - <i>Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi</i>	7
Art. 17 - <i>Regolamento della Consulta degli studenti</i>	7
TITOLO III	7
AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE	7
Art. 18 - <i>Autonomia finanziaria e contabile dell'Istituto</i>	7
Art. 19 - <i>Risorse</i>	7
TITOLO IV	7
ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE.....	7
Art. 20 - <i>Il Presidente</i>	7
Art. 21 - <i>Il Direttore</i>	8
Art. 22 - <i>Consiglio di Amministrazione</i>	8
Art. 23 - <i>Consiglio accademico</i>	10
Art. 24 - <i>Collegio dei revisori</i>	10
Art. 25 - <i>Nucleo di valutazione</i>	11
Art. 26 - <i>Collegio dei professori</i>	11
Art. 27 - <i>Consulta degli studenti</i>	12
TITOLO V	12
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA	12
Art. 28 - <i>Titoli di studio</i>	12
Art. 29 - <i>Collaborazioni</i>	12
TITOLO VI	13
STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA PRODUZIONE E DELLA RICERCA	13
Art. 30 - <i>Biblioteca</i>	13

TITOLO VII.....	13
RAPPORTI CON L' ESTERNO	13
<i>Art. 31 – Contratti e convenzioni</i>	<i>13</i>
TITOLO VIII.....	14
UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	14
<i>Art. 32 – Principi e criteri direttivi</i>	<i>14</i>
<i>Art. 33 – Incarico e attribuzioni del Direttore amministrativo</i>	<i>14</i>
TITOLO IX.....	14
DISPOSIZIONI, PROCEDURE E NORME FINALI E TRANSITORIE	14
<i>Art. 34 – Statuto e regolamenti</i>	<i>14</i>
<i>Art. 35 – Funzionamento degli Organi</i>	<i>15</i>
<i>Art. 36 – Acquisizione di pareri</i>	<i>15</i>
<i>Art. 37 – Incompatibilità</i>	<i>15</i>
<i>Art. 39 – Norma transitoria</i>	<i>16</i>

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione



1. L'Istituto superiore di studi musicali "G. LETTIMI" di Rimini è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale e svolge correlata attività di produzione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 21/12/1999, n. 508.
 2. L'Istituto è dotato di personalità giuridica ed ha sede in Rimini, Palazzo Agostiniani, via Cairoli, n. 44.
 3. L'Istituto persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale docente, ai quali garantisce la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti nel presente Statuto.
 4. A norma dell'art. 33 della Costituzione, e nei limiti fissati ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 21/12/1999, n. 508, l'Istituto gode di autonomia normativa, organizzativa, finanziaria e gestionale secondo quanto disposto dal presente Statuto.
-

Art. 2 - Finalità e definizioni



1. L'Istituto è sede primaria di alta formazione musicale, della correlata produzione musicale e di ricerca scientifica in ambito musicale e opera per incentivarne lo sviluppo.
 2. L'Istituto opera altresì per la diffusione della pratica musicale nelle diverse fasce di età, dai giovanissimi agli adulti, organizzando attività formative in proprio ed in collaborazione con istituzioni scolastiche pubbliche e private, enti di formazione, enti di produzione musicale, associazioni culturali, con particolare attenzione a quelle operanti sul territorio.
 3. L'Istituto promuove la diffusione della cultura musicale sul territorio attraverso manifestazioni culturali e concertistiche realizzate in proprio ed in collaborazione con altri istituti musicali italiani e stranieri, università ed istituzioni culturali.
 4. Ai fini del presente statuto si intendono:
 - a. per "Ministro" e per "Ministero", rispettivamente, il Ministro, dell'università e della ricerca e il Ministero, dell'università e della ricerca;
 - b. per "Istituto" l'Istituto superiore di studi musicali "G. Lettimi".
-

Art. 3 - Criteri guida



1. L'Istituto assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attività i principi di efficienza e di efficacia, assicurando, mediante gli strumenti di verifica previsti e disciplinati nel presente Statuto, la qualità e l'economicità dei risultati.
-

Art. 4 - Diritto allo studio



1. L'Istituto, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia di diritto agli studi universitari, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio.
2. L'Istituto concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla compiuta partecipazione alle attività accademiche.

Art. 5 - Libertà di insegnamento



1. L'Istituto garantisce la libertà di insegnamento ai singoli docenti nonché autonomia alle strutture didattiche.

Art. 6 - Libertà di ricerca



1. L'Istituto garantisce ai singoli docenti autonomia nella organizzazione della ricerca, sia per quanto attiene ai temi sia per quanto attiene ai metodi.

Art. 7 - Principi dell'attività amministrativa



1. L'Istituto uniforma la propria attività amministrativa a principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché di democrazia, partecipazione e trasparenza.
2. A tal fine garantisce la pubblicità degli atti e riconosce il diritto di accesso nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
3. Cura la formazione del personale tecnico-amministrativo a garanzia del buon andamento dell'amministrazione dell'Istituto.

Art. 8 - Rapporti sindacali



1. L'Istituto, quale comunità di lavoro, riconosce nel rapporto con le Organizzazioni sindacali un efficace contributo al buon andamento della propria organizzazione.

Art. 9 - Pari opportunità



1. L'Istituto si adopera per garantire la parità di condizioni di studio e di lavoro.
2. A tal fine interviene per rimuovere, mediante opportune azioni positive, le situazioni di svantaggio che ne impediscono la piena realizzazione.

Art. 10 – Collaborazioni



1. L'Istituto promuove la collaborazione con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, scuole primarie e secondarie, istituzioni private, assumendola come essenziale ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunità in cui opera.

TITOLO II

FONTI NORMATIVE

Art. 11 – Statuto



1. Il presente Statuto, adottato ai sensi del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, ed ai sensi degli artt. 114 e 118 del Titolo V della Costituzione, disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Istituto, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale vigente.
2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio accademico .
3. Il Consiglio accademico può sottoporre al Consiglio di amministrazione la proposta di modifica dello Statuto. 1/3 del personale dipendente dell'Istituto può, altresì, sottoporre proposte di modifica.
4. Le modifiche dello Statuto sono emanate dal Presidente con proprio decreto.

5. Lo Statuto ed eventuali modifiche vengono inviate al Ministero dell'università e della ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 12 – Autonomia regolamentare



1. L'Istituto, nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture e dei servizi, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.

Art. 13 – Regolamento generale dell'Istituto



1. Il **Regolamento generale dell'Istituto** detta, nel rispetto delle materie riservate ai regolamenti di cui agli artt. 14, 15 e 32, comma 1, i principi e le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto. In particolare il Regolamento generale dell'Istituto fissa:
 - a. le modalità per l'elezione degli Organi di ogni ordine e grado, nonché quelle per l'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali;
 - b. le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;
 - c. le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione previsto dal presente Statuto;
 - d. Il Regolamento generale dell'Istituto è adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

Art. 14 – Regolamento didattico



1. Il **Regolamento didattico** dell'Istituto disciplina l'ordinamento degli studi in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della Legge 21/12/1999, n. 508.
2. Il Regolamento didattico di Istituto è approvato dal Consiglio accademico, a maggioranza assoluta dai suoi componenti, sentita la Consulta degli Studenti.
3. Il Regolamento, dopo la fase di controllo ministeriale, è emanato con decreto del Presidente.

Art. 15 – Regolamento dell'Istituto per l'amministrazione, la finanza e la contabilità



1. Il **Regolamento dell'Istituto per l'amministrazione, la finanza e la contabilità** disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'art. 2, comma 4, della Legge 21/12/1999, n. 508, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio.
2. Il Regolamento è adottato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Consiglio accademico.
3. Il Regolamento è sottoposto alla approvazione del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 16 – Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi

1. L'Istituto in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, adotta il [Regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi](#).
2. Tale regolamento, adottato dal Consiglio di amministrazione è emanato con decreto del Presidente.

Art. 17 – Regolamento della Consulta degli studenti

1. I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Consulta degli studenti sono fissati in apposito [Regolamento](#).
2. Il Regolamento è adottato dalla Consulta degli studenti ed è sottoposto al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, del Consiglio accademico.
3. Il Regolamento di cui al comma 1 del presente articolo è emanato con decreto del Presidente.

TITOLO III

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 18 – Autonomia finanziaria e contabile dell'Istituto

1. L'Istituto ha autonomia finanziaria e contabile nei limiti dei principi fissati dalla legislazione vigente.
2. I criteri per la gestione finanziaria e contabile sono stabiliti dal Regolamento dell'Istituto per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in modo da assicurare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dei centri di spesa.

Art. 19 – Risorse

1. Le fonti di finanziamento dell'Istituto sono costituite da trasferimenti del Comune di Rimini, dello Stato, di altri Enti pubblici e di privati e da entrate proprie.
2. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Istituto può utilizzare tutti i beni mobili ed immobili di cui può disporre a titolo di proprietà o ad altro titolo, secondo le modalità ed i criteri disciplinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Con apposita convenzione tra il Comune di Rimini e l'Istituto verrà disciplinato l'utilizzo del Palazzo Agostiniani quale sede per le attività da parte dell'Istituto.

TITOLO IV

ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 20 – Il Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituto, salvo che per le collaborazioni e le attività conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. La rappresentanza legale per questo tipo di collaborazioni e attività spetta al Direttore.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.

3. Il Presidente è nominato dal Ministro, sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.
4. Il Presidente rappresenta in giudizio l'Istituto per quanto di competenza.
5. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.¹

Art. 21 – Il Direttore



1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituto e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni ed alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. Convoca e presiede il Consiglio accademico.
2. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
3. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
4. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituto.
5. Il Direttore è eletto dai docenti e dagli accompagnatori al pianoforte dell'Istituto, tra i docenti di ruolo, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. a) della Legge 21/12/1999, n. 508. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dal presente Statuto come appresso specificato: possesso di un'anzianità di servizio in ruolo pari ad almeno cinque anni; possesso di un Diploma conseguito presso un Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato o di un Diploma Accademico o di Laurea; possesso di requisiti di pregressa attività di direzione o vicedirezione o di esperienze professionali e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali. Il Direttore nomina fra i professori di ruolo un Vice-Direttore, che in caso di assenza o impedimento lo sostituisce in tutte quelle funzioni che non siano espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa.

Art. 22 – Consiglio di Amministrazione



1. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituto.
In particolare:
 - a. delibera, sentito il Consiglio accademico, le modifiche statutarie, i regolamenti di gestione ed organizzazione e le relative modifiche;
 - b. definisce, in attuazione del piano di indirizzo, la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, la programmazione della gestione economica dell'Istituto;
 - c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;

¹ D.P.R. 28/02/2003, n. 132, art. 4, comma 2: "gli organi durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta". Il Direttore dura in carica tre anni e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.

- d. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - e. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituto, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche, di produzione e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico;
2. La definizione dell'organico del personale docente e del personale non docente è approvata dal Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica.
 3. Nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
 4. Al Consiglio di amministrazione e al Consiglio accademico, d'intesa, spetta il compito di indicare parametri di riferimento per la valutazione della corretta gestione delle risorse.
 5. Al Consiglio di amministrazione spetta il compito di indicare i parametri relativi alla valutazione dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
 6. Il Consiglio di amministrazione esercita, altresì, tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'Ordinamento dell'alta formazione artistica e musicale, nonché dal presente Statuto e dalla normativa regolamentare.
 7. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo:
 - a. Il Presidente;
 - b. il Direttore;
 - c. un docente dell'Istituto, oltre al direttore, designato dal Consiglio accademico;
 - d. uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
 - e. un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto tra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
 8. Il Consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituto, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
 9. I consiglieri di cui al comma 7, lettera e), ed al comma 8, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
 10. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e i rappresentanti delle varie componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
 11. Il Consiglio di amministrazione è convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi, e, in via straordinaria, ogni volta in cui il Presidente lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno 2/5 dei suoi componenti.
 12. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo.
 13. Il Consiglio di amministrazione determina con propria delibera i compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1 dell'art. 4 del D. P. R. n. 132/2003 nei limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 23 – Consiglio accademico

1. Il Consiglio accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, di produzione e di ricerca dell'Istituto. Promuove la cooperazione con altre Istituzioni appartenenti all'alta formazione artistica e musicale, con università, scuole pubbliche e private e centri culturali e di ricerca. Assicura il costante collegamento con le Istituzioni e le forze sociali e produttive. Il Consiglio accademico è costituito con decreto del Presidente ed è composto dai seguenti sette membri:
 - a. il Direttore, che lo presiede;
 - b. quattro docenti dell'Istituto, rappresentanti delle diverse aree formative e/o dei corsi di studio attivati (così come saranno definiti dal Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della Legge 21/12/1999, n. 508), in possesso dei requisiti di comprovata professionalità attinenti all'area (titoli di specializzazione di livello superiore, continuità didattica almeno triennale, attività di ricerca e produzione artistica, incarichi per i rapporti esterni dell'Istituto, incarichi organizzativi interni) e in posizione contrattuale (a tempo indeterminato o determinato) compatibile con il periodo temporale del mandato, eletti dal corpo docente. L'elettorato attivo è riconosciuto ai docenti di ruolo ed ai titolari di supplenza annuale. L'elettorato passivo spetta ai docenti di ruolo titolari. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento generale dell'Istituto.
 - c. due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
2. Spetta in particolare al Consiglio accademico:
 - a. determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento e valutando e coordinando le proposte elaborate dal Collegio dei professori;
 - b. assicurare il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c. definire le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d. esercitare ogni altra funzione non espressamente demandata dal D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, al Consiglio di amministrazione;
 - e. esercitare le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della Legge 21/12/1999, n. 508;
 - f. deliberare, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della Legge 21/12/1999, n. 508 il Regolamento didattico dell'Istituto ed il Regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti.
3. Il Consiglio accademico dura in carica tre anni e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta².

Art. 24 – Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è l'organo di controllo interno della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Istituto.

² D.P.R. 28/02/2003, n. 132, art. 4, comma 2: "gli organi durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta"

2. Il Collegio dei revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'università e della ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Il Collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del Codice civile in quanto compatibili.
4. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.¹

Art. 25 – Nucleo di valutazione



1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta³.
3. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituto, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituto sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
 - c. acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
4. L'Istituto assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 26 – Collegio dei professori



1. Il Collegio dei professori è composto dal direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti, compresi gli accompagnatori al pianoforte, in servizio presso l'Istituto. Al Collegio dei professori compete:
 - a. svolgere funzione di supporto alle attività del Consiglio accademico;
 - b. esprimere parere sullo statuto e sulle relative modifiche, sul Regolamento generale dell'Istituto, su quanto prevederà il Regolamento didattico di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della Legge 21/12/1999, n. 508.

³ D.P.R. 28/02/2003, n. 132, art. 4, comma 2: "gli organi durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta"

Art. 27 – Consulta degli studenti



2. La Consulta degli studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.
3. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli Istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli Istituti fino a mille, di sette per gli Istituti fino a millecinquecento, di nove per gli Istituti fino a duemila, di undici per gli Istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico.
4. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
5. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
6. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'art. 14, comma 2, lettere a), b) e c), del DPR 28 febbraio 2003, n. 132, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.
7. La Consulta degli Studenti dura in carica tre anni e può essere riconfermata consecutivamente una sola volta.⁴

TITOLO V

ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 28 – Titoli di studio



1. L'Istituto istituisce e attiva corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo musicale.
2. L'Istituto organizza l'attività didattica necessaria al conseguimento dei titoli di Diploma accademico di primo livello, Diploma accademico specialistico di secondo livello, Diploma accademico di formazione alla ricerca, secondo l'ordinamento degli studi determinato dal Regolamento didattico di Istituto, in conformità al regolamento didattico di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della Legge 21/12/1999, n. 508.

Art. 29 – Collaborazioni



1. Per il perseguimento dei propri obiettivi didattici, l'Istituto promuove ogni forma di collaborazione con istituzioni di alta formazione artistica e musicale e università, italiane e straniere, scuole primarie e secondarie, istituzioni private, incentivando lo scambio di docenti e studenti.

⁴ DPR art. 4, comma 2: "gli organi durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta"

2. Promuove, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile collaborazione con soggetti pubblici e privati. In particolare, favorisce lo svolgimento di tirocini pratici e di cicli di conferenze, seminari, esercitazioni, lettori di lingua straniera. Promuove il finanziamento di borse di studio per ogni forma di attività didattica, nonché di borse di formazione alla ricerca e post-formazione alla ricerca anche riservate a studenti stranieri. Tali attività devono, comunque, essere svolte sotto la responsabilità di personale accademico o universitario.
3. L'Istituto assicura, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Istituto, la pubblicità delle diverse forme di collaborazione e dei relativi risultati.

TITOLO VI

STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA PRODUZIONE E DELLA RICERCA

Art. 30 – Biblioteca



1. La Biblioteca dell'Istituto provvede a conservare, a incrementare e a rendere fruibile il patrimonio documentario e museale, su qualsiasi supporto, in correlazione sia all'attività didattica, di ricerca e di produzione dell'Istituto sia alla sua funzione di biblioteca musicale del territorio.
2. La Biblioteca è dotata dal Consiglio di amministrazione di locali, personale e risorse finanziarie proporzionali al patrimonio posseduto, all'utenza, ai servizi e alle funzioni previste.
3. Alla Biblioteca è preposto il bibliotecario.
4. Il funzionamento della Biblioteca è disciplinato da un Regolamento interno adottato con decreto del Presidente, deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico e il Direttore amministrativo.
5. La Biblioteca opera nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale del Ministero per i beni e le attività culturali e dei sistemi bibliotecari locali, partecipando alla cooperazione internazionale.

TITOLO VII

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 31 – Contratti e convenzioni



1. L'Istituto nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire rapporti di produzione, ricerca o di alta formazione artistica e musicale e professionale con Enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte.
2. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, consulenze ed altre forme di cooperazione tecnica e scientifica, al netto delle spese, deve essere riservata alla produzione e alla ricerca di base, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO VIII

UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 32 – Principi e criteri direttivi



1. Con apposito regolamento interno deliberato dal Consiglio di amministrazione è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituto.
 2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituto.
 3. L' Istituto conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicità, funzionalità e imparzialità di gestione valorizzando la professionalità e responsabilità del personale tecnico-amministrativo. Garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa.
 4. Intrattiene corrette relazioni con le rappresentanze dei lavoratori.
 5. Il modello organizzativo dell'Istituto si informa a criteri di organizzazione funzionale.
-

Art. 33 – Incarico e attribuzioni del Direttore amministrativo



1. L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'Istituto, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
2. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il Direttore amministrativo è a capo degli Uffici e dei Servizi amministrativi e contabili dell'Istituto. Cura, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Istituto, fatte salve le competenze attribuite dalla legge o dal presente Statuto agli organi di governo di cui al Titolo IV del presente Statuto e alle strutture didattiche o di produzione o di ricerca.
4. L'attività di direzione amministrativa non si estende alla gestione della didattica, della produzione e della ricerca.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI, PROCEDURE E NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 – Statuto e regolamenti



In sede di prima applicazione:

1. Il presente Statuto è deliberato dall'attuale organo di gestione, sentito il Collegio dei professori e i due rappresentanti degli studenti.
2. Il Regolamento didattico di Istituto è deliberato dal Collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione;

3. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'attuale organo di gestione, integrato da due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema elaborato dal Ministero dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Lo Statuto e il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il Regolamento degli uffici amministrativi, sono deliberati e trasmessi ai Ministeri competenti secondo le modalità previste dal D.P.R. n.132 del 23 febbraio 2003.
5. Il Regolamento didattico di Istituto è trasmesso entro novanta giorni a partire dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della legge 508/99 al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
6. I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico.

Art. 35 – Funzionamento degli Organi



1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa o statutaria, il Regolamento generale di Istituto ed i regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli Organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:
 - a. il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il mandato, l'Organo amministrativo già in carica esercita, in regime di *prorogatio*, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti e indifferibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni.
 - b. chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato. La disposizione non si applica ai componenti di nomina ministeriale ed ai componenti di diritto;
 - c. nel caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo. Ove ciò non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi.

Art. 36 – Acquisizione di pareri



1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni regolamentari.
2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 37 – Incompatibilità



1. I componenti eletti nel Consiglio d'amministrazione non possono essere anche membri del Consiglio accademico.

Art. 39 – Norma transitoria



1. Non avendo l'Istituto un organo di gestione, le funzioni che il DPR n.132 e il presente Statuto attribuiscono a tale organo, vengono esercitate dal Comune di Rimini e per esso dai rispettivi organi a seconda delle competenze. Il Comune di Rimini approva quindi il presente Statuto in quanto soggetto che sostiene tutti gli oneri finanziari e di gestione dell'Istituto e su esso esercita un potere di vigilanza e di controllo.